

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE, BONITO,
DI LELLO FINUOLI, BARGONE**

Introduzione dell'articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie nel codice di procedura penale, concernente la partecipazione al dibattimento a distanza

Presentata il 20 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presenza in dibattimento dell'imputato in stato di custodia cautelare — specie se soggetto al regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, crea difficoltà che si traducono in un allungamento dei tempi processuali, in disagi per gli imputati, in rischio di vanificazione del regime di « isolamento ».

Ciò è tanto più evidente nei processi con una molteplicità di imputati in stato di custodia cautelare celebrati per delitti di particolare gravità (articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale), laddove alle gravi ragioni di sicurezza ed ordine pubblico — normalmente connesse alla celebrazione di quei dibattimenti — si accompagna l'esigenza di spedi-

tezza dei lavori processuali, finalizzata anche ad evitare scadenze dei termini di custodia cautelare, e susseguenti scarcerazioni, in tempi ancora lontani dalla definizione del relativo grado di giudizio.

Una soluzione per ovviare alle predette difficoltà viene comunemente individuata nella adozione del sistema delle teleconferenze, sistema che consentirebbe la partecipazione a distanza dell'imputato alla fase dibattimentale.

A tal fine, l'articolo unico di cui consta la presente proposta di legge modifica le norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale mediante introduzione dell'articolo 147-ter, formulato in ragione della necessità di coniugare le esigenze prima individuate e la più compiuta assicurazione del diritto alla difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« Art. 147-*ter*. — (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). — 1. Quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice e sussistono gravi ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, anche di ufficio, dispone, con decreto motivato, che la partecipazione al dibattimento dell'imputato in stato di custodia cautelare avvenga a distanza.

2. Quando è disposta la partecipazione al dibattimento a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di custodia con modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova l'imputato e ne attesta l'identità, dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti.

3. Durante lo svolgimento dell'udienza devono essere consentite forme di consultazione riservate tra difensore ed imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato ».

ART. 2.

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato

in lire 30.305 milioni per l'anno 1996 e in lire 20.165 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede:

a) quanto a lire 20.165 milioni per l'anno 1996 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 10.140 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

